

**TIROCINIO PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER PSICOLOGO
(SEZIONE A DELL'ALBO)**

REGOLAMENTO LAUREA SPECIALISTICA

(approvato dal Consiglio della Facoltà di Psicologia il 13/10/04

Dal Senato Accademico il.....

dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia il

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il termine *tirocinio* è qui riferito alle attività finalizzate all'ammissione all'esame di Stato per la sezione A dell'Albo degli Psicologi. Tali attività professionali sono individuate dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.

Il presente regolamento costituisce parte integrante della convenzione tra l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia (*Ordine*) e la Facoltà di Psicologia dell'Università di Trieste (*Facoltà*), stipulata ai sensi del D.P.R. 328/01 (art. 6, comma 1).

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio per la sezione A si articola in due semestri.
2. Il carico orario di ciascun semestre di tirocinio viene quantificato in 500 ore, pari a 20 crediti formativi universitari (*CFU*). A tali valori debbono fare riferimento il programma individuale di tirocinio (art. 4 comma 1 del presente regolamento) e i piani di studio che includano attività di tirocinio riconosciute ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.
3. Il riconoscimento dei *CFU* relativi al tirocinio compete alla Facoltà. Periodi inferiori ai 6 mesi non vengono riconosciuti ai fini del tirocinio valido per l'ammissione all'esame di Stato.
4. Il tirocinio può essere svolto in parte durante il corso degli studi universitari (D.P.R. 328/01, art. 6, comma 1).
5. Almeno il secondo semestre di tirocinio deve essere successivo all'acquisizione del titolo di laurea specialistica.
6. Nell'ambito del tirocinio, l'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 25, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Questo al fine di tutelare il tirocinante da carichi di lavoro troppo gravosi. Qualora la sede non rispetti tale carico la Facoltà e l'Ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi momento il riconoscimento a sede di tirocinio.
7. I semestri devono essere intesi come continuativi e per ogni semestre l'attività deve svolgersi presso un'unica sede riconosciuta, sotto la supervisione di un tutor psicologo iscritto alla sezione A dell'albo da almeno due anni.
8. Qualora lo studente desideri svolgere il proprio tirocinio presso Dipartimenti o Istituti di discipline psicologiche all'Università, come consentito dall'art. 2 del D.M. 239/92, ciò deve avvenire in base a specifici progetti nei quali appaia chiaramente l'integrazione fra ricerca e dimensione di applicazione alla professione.
9. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva.

10. E' facoltà delle Aziende Sanitarie o degli altri Enti richiedere il certificato di copertura assicurativa all'Università.
11. Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni date dal supervisore del tirocinio, in coerenza con le disposizioni relative al settore e i regolamenti dell'Ente. Qualora la presenza e le attività del tirocinante contrastino con gli altri obiettivi perseguiti dalla struttura è facoltà dell'ente sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all'Università.

3. AMMISSIONE AL TIROCINIO

- 1.L'ammissione al tirocinio viene deliberata dal Consiglio di Facoltà. Fermo restando che il tirocinio deve iniziare il 15 marzo o il 15 settembre.
- 2.Gli iscritti ad un corso di laurea specialistica che non abbiano maturato un semestre continuativo di tirocinio (20 CFU) con la laurea triennale vengono ammessi al I semestre di tirocinio quando hanno maturato un minimo di 260 CFU complessivi e il cui programma individuale, controfirmato da un tutor disponibile alla supervisione, sia stato approvato dalla Facoltà. Il II semestre deve essere successivo all'acquisizione del titolo di laurea specialistica come previsto all'art 2.5 di questo regolamento.
- 3.Gli iscritti ad un corso di laurea specialistica che abbiano maturato un semestre continuativo di tirocinio (20 CFU) con la laurea triennale devono svolgere il II semestre di tirocinio successivamente all'acquisizione del titolo di laurea specialistica come previsto all'art 2.5 di questo regolamento.
- 4.Gli studenti sono autorizzati ad avviare la procedura per l'individuazione della sede e per l'autorizzazione al tirocinio anche prima del raggiungimento dei 260 CFU previsti, fermo restando che l'inizio effettivo del tirocinio e' subordinato al raggiungimento di detto limite.
- 5.Ai fini del computo dei 260 CFU necessari sono validi anche i crediti relativi ad attivita' formative in soprannumero rispetto alle 300 minime.

4. PROGRAMMA INDIVIDUALE DI TIROCINIO

- 1.Lo studente sottopone alla Facoltà, entro il termine da questa stabilito, il programma di tirocinio. Il programma specifica la sede, il tutor e il piano delle attività che lo studente si propone di svolgere.
- 2.Il programma approvato dalla Facoltà viene riportato nel libretto individuale di tirocinio, su cui il tutor dovrà certificare lo svolgimento delle attività, per il numero di ore prescritte.
- 3.Ai fini della maturazione dei 20 CFU per semestre, il Consiglio puo' approvare periodi di tirocinio inferiori a sei mesi, ma superiori a cinque, nei quali sia stato comunque raggiunto il prescritto numero di ore.

5. TUTOR

- 1.Durante il tirocinio la frequenza giornaliera e le attività svolte devono essere oggettivamente documentate da un tutor, che firma il libretto di tirocinio.
- 2.Possono svolgere la funzione di tutor gli iscritti da almeno due anni alla sezione A dell'Albo.

3. Nelle Aziende Sanitarie e nelle altre strutture pubbliche o private la funzione di tutor può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo e sia dipendente o in rapporto di convenzione con la struttura, rapporto che non può essere comunque inferiore alle 20 ore settimanali. Nel caso in cui non vi sia personale dipendente così inquadrato, la funzione di tutor può essere svolta da un consulente esterno solo nel caso in cui tale consulente garantisca un rapporto stabile e documentabile, possibilmente giornaliero, con la struttura. Le ore di consulenza non possono essere mediamente inferiori alle 20 ore settimanali.
4. Ciascun tutor può supervisionare non più di due tirocinanti nello stesso semestre.
5. L'Ordine provvede a definire e ad aggiornare le liste di tutor disponibili, per ciascun semestre.

6. SEDI

1. Sono sedi di tirocinio: (i) enti (diversi da quelli universitari) riconosciuti dall'Ordine e dalla Facoltà; (ii) dipartimenti e altre strutture universitarie riconosciute dalla Facoltà.
2. Un ente non universitario può essere riconosciuto quale sede di tirocinio a condizione che in esso operi, in qualità di dipendente, consulente o supervisore esterno, almeno uno psicologo qualificato a svolgere la funzione di tutor.
3. È riconoscibile quale sede di tirocinio l'ente che, in assenza del requisito di cui all'art. 6, comma 2, svolga attività rilevanti per la professione psicologica e che dichiari la disponibilità all'inserimento di uno psicologo con funzioni di tutor, limitatamente al periodo previsto per il tirocinio.
4. Gli enti in cui sono presenti più tutor sono tenuti a individuare un coordinatore delle attività di tirocinio, che favorisca i contatti con la Facoltà.
5. Le strutture che intendono proporsi come sede per il tirocinio nel presentare una domanda al Consiglio di Facoltà e al Consiglio dell'Ordine professionale regionale dovranno compilare un questionario da allegare.
6. Tirocinio all'estero: è attualmente possibile solo presso strutture universitarie se il supervisore è responsabile di un insegnamento di carattere psicologico. Generalmente viene data autorizzazione allo svolgimento di tale tirocinio solo per 6 mesi. La richiesta deve essere documentata da un progetto e firmata dal supervisore straniero.

7. VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI TIROCINIO

1. Interruzione del tirocinio

L'interruzione del tirocinio è consentita solo per i casi di grave malattia, per maternità e per chiamata al servizio militare o civile. In questi casi occorre documentare i motivi dell'interruzione seguendo le modalità richieste dall'ufficio laureati. In tutti i casi l'interruzione prevista dalla legge è al massimo di un anno solare e prevede che il libretto di tirocinio sia reso alla segreteria unitamente ad un certificato attestante la motivazione e ad una richiesta specifica, che indichi i tempi dell'interruzione e quindi la data di interruzione e di ripresa del tirocinio.

2. Sostituzione della sede

La sostituzione della sede di tirocinio con altra struttura, su domanda del tirocinante o della sede stessa ove si specifichi la motivazione, è ammessa previa autorizzazione del Preside di Facoltà.

3. Sostituzione del tutor

La sostituzione del tutor di tirocinio con altro supervisore, su domanda del tirocinante o del tutor

ove si specifichi la motivazione, è ammessa previa autorizzazione del Preside di Facoltà.

4. Prolungamento del tirocinio

Nel caso in cui le 500 ore di tirocinio previste per ciascun semestre siano state completate in un periodo superiore ai sei mesi, il tirocinante è tenuto a sottoporre documentata e motivata istanza di riconoscimento al Consiglio di Facoltà, che potrà approvare il periodo di tirocinio, in deroga a quanto previsto nell'art. 2, comma 1.

8. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TIROCINIO

Per quanto riguarda l'iter amministrativo delle pratiche, rivolgersi alla Segreteria Laureati negli orari di apertura al pubblico

La domanda, redatta in bollo secondo il valore vigente, deve essere presentata alla Segreteria Laureati e redatta su apposito modulo nei termini previsti dal bando rettorale.

Concluso il tirocinio, l'interessato consegnerà il libretto con l'attestazione giornaliera delle presenze/assenze, firmato dal supervisore e controfirmato dal responsabile del Settore/Servizio o della struttura universitaria, alla Segreteria Laureati che provvederà a rilasciare il certificato di tirocinio svolto, valido per l'ammissione all'Esame di Stato.